



Sentenza n. 97 del 25 gennaio 2005

Pubblica udienza del: 7.7.2004

Presidente dott. Bruno Amoroso

Relatore dott. Galileo Omero Manzi

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.692 del 2003, proposto dalla s.r.l. \*\*\*, con sede in Osimo (AN), in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Petroni e Roberto Pesaresi, presso i quali è elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Giannelli n.36;

contro

- la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Simoncini e Pasquale De Bellis dell'Avvocatura regionale, presso il cui ufficio è elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Giannelli n.36;

- il COMUNE di JESI, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Bendia, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Matteotti n.99, presso l'avv. Franco Argentati;

e nei confronti

della s.r.l. \*\*\*, con sede in Jesi, in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dall'avv. Ennio Mencarelli, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Matteotti n.31, presso l'avv. Marco Rossignoli;

con l'intervento *ad adiuvandum*

dell'A.N.I.S.A.P. – Associazione Nazionale delle Istituzioni Sanitarie Private – Sezione Regionale delle Marche, in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Gori e Maria Elisabetta Torriani, elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini n.39, presso l'avv. Elisabetta Nicolini;

per l'annullamento

- del decreto del Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche n.838 del 5.12.2002, con cui è stato concesso l'accreditamento presso il Servizio Sanitario Nazionale al centro dentistico controinteressato \*\*\*1 s.r.l.;

- di ogni altro atto presupposto, con particolare riferimento all'autorizzazione n.20/2002, prot. n.4784, del 27.4.2002, rilasciata dal Comune di Jesi ed avente ad oggetto autorizzazione all'esercizio di attività di assistenza specialistica odontoiatrica da parte della s.r.l. \*\*\*, presso la struttura sanitaria ubicata in Jesi, Via San Francesco n.75.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Jesi, della Regione Marche e della controinteressata s.r.l. \*\*\*;

Visto altresì l'atto di intervento adesivo dell'ANISAP;

Visto il decreto presidenziale n.9 del 23 ottobre 2003, con cui è stata disposta l'acquisizione in via istruttoria di una serie di documenti da parte del Comune di Jesi e della Regione Marche;

Visto l'atto di motivi aggiunti depositato il 13.2.2004;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 7 luglio 2004, il Consigliere Galileo Omero Manzi;

Uditi l'avv. G.Petroni per la parte ricorrente, l'avv. P.De Bellis per la Regione Marche, l'avv. D.Bendia per il Comune di Jesi, l'avv. E.Mencarelli per la parte controinteressata e l'avv. Simone Calderigi, delegato dall'avv. F.Gori per l'Associazione interveniente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

..omissis..

#### DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Nel procedimento disciplinato dalla legge regionale Marche n.20 del 16 marzo 2000 per il rilascio dell'accreditamento, importante l'autorizzazione all'esercizio di un'attività sanitaria in regime di convenzionamento con un'Azienda sanitaria locale nell'ambito del suo territorio di riferimento, ritiene il Collegio che devono ritenersi sussistenti situazioni di interesse legittimo soltanto in capo a quei soggetti, persone fisiche e giuridiche, che essendo titolari di presidi sanitari convenzionati nello stesso territorio di operatività dell'Azienda di riferimento dell'accreditamento, si vengono a trovare in una posizione differenziata rispetto alla generalità degli altri operatori sanitari (Cons. St., sez.IV, 25 maggio 1993, n.563; TAR Puglia, LE, sez.II, 30 settembre 1995, n.786).

Il convincimento del Collegio al riguardo è avvalorato dalla circostanza che, secondo quanto previsto dall'art.3 della legge regionale

Marche n.20 del 2000, gli accreditamenti vengono rilasciati facendo riferimento alle carenze di strutture o di capacità produttive di assistenza sanitaria riscontrate in sede di programmazione regionale nei diversi ambiti territoriali di riferimento delle Aziende sanitarie locali operanti nel territorio regionale.

Per cui, alla stregua di tali previsioni normative, non è possibile procedere all'indiscriminato rilascio di autorizzazioni di accreditamento nell'ambito del territorio regionale e delle varie Aziende U.S.L., risultando il numero degli accreditamenti subordinato all'esistenza di carenze assistenziali determinate dall'insufficienza sul piano quantitativo e qualitativo dei servizi erogabili in ciascun ambito territoriale dalle strutture ospedaliere ed ambulatoriali pubbliche e da quelle private già convenzionate ed accreditate.

Ciò posto, è di tutta evidenza la carenza in capo alla società ricorrente dell'interesse giuridico a sindacare un provvedimento di accreditamento della struttura sanitaria controinteressata, operante nel Comune di Jesi ricompreso nel territorio dell'Azienda U.S.L. n.5 della Regione Marche, diversa da quella in cui svolge la propria attività la ricorrente Dental House, le cui strutture ambulatoriali risultano ubicate nel Comune di Osimo, ricompreso nel territorio dell'Azienda U.S.L. n.7 di Ancona.

Pertanto, venendo ad operare l'accreditamento della società controinteressata, nell'ambito di un territorio diverso da quello in cui si realizza il rapporto convenzionale della società ricorrente, in astratto quest'ultima non può ricevere alcun pregiudizio diretto per effetto

dell'accREDITAMENTO oggetto di sindacato giurisdizionale, poiché il bacino di utenza di riferimento, ai fini del rilascio di tale atto di accREDITAMENTO, risulta diverso da quello in cui è potenzialmente abilitato ad operare in regime convenzionale la struttura sanitaria ricorrente Dental House la quale per l'effetto non può lamentare alcuna lesione della propria capacità di profitto o di avviamento commerciale, dal momento che le prestazioni sanitarie erogabili in regime di convenzionamento dall'ambulatorio odontoiatrico controinteressato sono potenzialmente rivolte a soddisfare le esigenze di un bacino di utenza diverso da quello di riferimento della Dental House che è autorizzato ad operare sul territorio di una diversa Azienda U.S.L..

La situazione suddetta non è destinata a subire variazioni neppure a seguito dell'avvenuta istituzione nella Regione Marche di un'Azienda Sanitaria Unica Regionale (A.S.U.R.) per effetto della legge regionale 20 giugno 2003, n.13, dal momento che la nuova A.S.U.R. risulta articolata al suo interno in tredici zone territoriali dotate di autonomia gestionale, ciascuna fornita di un proprio territorio di riferimento e di un proprio bacino di utenza, nel cui ambito viene programmata l'attività sanitaria di assistenza e cura, con riferimento alla quale vengono rilasciate anche le autorizzazioni di accREDITAMENTO delle strutture sanitarie private.

In conclusione, sulla base di quanto argomentato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Per quanto riguarda le spese di giudizio, ritiene il Collegio sussistere giusti motivi per far luogo alla loro integrale compensazione tra

le parti.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.”